




COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NTA - PARTE II: PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI

recepimento art. 50 L.R. 15/2013

rel. 03 - 29/10/2014

articoli modificati – testo a fronte

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>Art. 63 - Requisiti tecnici degli edifici</p> <p>1. Gli interventi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori, di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.</p> <p>2. I requisiti tecnici delle opere edilizie sono quelli definiti dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di G.R. 22 febbraio 2000, n. 268, come integrati dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n.156 e s.m.i.. A questi si aggiungono i requisiti di sostenibilità ambientale della Famiglia 8 previsti dal presente RUE.</p> <p>2 bis. Al fine di garantire un adeguato grado di sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico, nella progettazione e dimensionamento delle strutture si dovranno assumere sollecitazioni di progetto non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012.</p> <p>3. Al fine di contribuire alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria e alla riduzione dei gas clima alteranti, i valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi di cui al requisito 6.1.1 dell'Allegato 3 alla citata delibera A.L.E.R. 156/2008 e s.m.i. sono ridotti del 10% rispetto ai valori ivi previsti.</p> <p>4. I requisiti tecnici sono raggruppati in Famiglie omogenee come sotto riportato:</p>	<p>L.R. 15/2013 art. 59 delibera G.R. 994/2014</p>	<p>Art. 63 - Requisiti tecnici degli edifici</p> <p>1. Gli interventi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori, di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.</p> <p>2. I requisiti tecnici delle opere edilizie sono definiti dalla Legge, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e coordinamento tecnico e dalle norme tecniche vigenti. In particolare, le opere edilizie devono essere conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza statica e antisismica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, di contenimento del consumo energetico, di isolamento acustico attivo e passivo, di tutela delle acque dall'inquinamento, di prevenzione dell'inquinamento luminoso, nonché ai requisiti tecnici e prescrizioni specifiche previsti dalle norme vigenti per l'insediamento di particolari attività. Ai requisiti suddetti si aggiungono i requisiti di sostenibilità ambientale previsti dal presente RUE.</p> <p>2 bis. Al fine di garantire un adeguato grado di sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico, nella progettazione e dimensionamento delle strutture si dovranno assumere sollecitazioni di progetto non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012.</p> <p>3. Al fine di contribuire alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria e alla riduzione dei gas clima alteranti, i valori limite</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>1) resistenza meccanica e stabilità 2) sicurezza in caso di incendi 3) igiene, salute e ambiente 4) sicurezza nell'impiego 5) protezione contro il rumore 6) risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici 7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature 8) sostenibilità ambientale.</p> <p>5. I requisiti di sostenibilità ambientale della Famiglia 8 sono introdotti dal presente RUE con le schede di cui all'Allegato 4 e sono volti alla maggior riduzione possibile dell'impatto ambientale, conseguente ai nuovi insediamenti o alla trasformazione degli esistenti. Essi hanno la finalità di far partecipare anche gli interventi sui fabbricati (nuovi ed esistenti) ai più generali obiettivi di qualità ambientale della città e di realizzazione della "Città verde" previsti dal PSC. Gli indirizzi riportati nelle schede della Famiglia 8 vanno utilizzati come riferimenti per la progettazione degli elementi indicati. Essi, in quanto indirizzi, non sono obbligatori ma vengono inclusi nella certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di cui al precedente art. 48.</p> <p>Art. 64 – Classificazione dei requisiti. 1. I requisiti si suddividono in cogenti e volontari. 2. I Requisiti Cogenti sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti dei manufatti edilizi. Alcuni di essi possono prevedere diversi livelli di prestazione in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di cogenza del requisito. 3. I Requisiti Volontari vengono formulati al fine del raggiungimento di una più elevata qualità delle opere edilizie e della salvaguardia ambientale. Il loro rispetto è comunque</p>	<p>L.R. 15/2013 art. 59</p>	<p>dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi di cui al requisito 6.1.1 dell'Allegato 3 alla citata delibera A.L.E.R. 156/2008¹ e s.m.i. sono ridotti del 10% rispetto ai valori ivi previsti.</p> <p>4. I requisiti di sostenibilità ambientale sono introdotti dal presente RUE con le schede di cui all'Allegato 4 e sono volti alla maggior riduzione possibile dell'impatto ambientale, conseguente ai nuovi insediamenti o alla trasformazione degli esistenti. Essi hanno la finalità di far partecipare anche gli interventi sui fabbricati (nuovi ed esistenti) ai più generali obiettivi di qualità ambientale della città e di realizzazione della "Città verde" previsti dal PSC. Gli indirizzi riportati nelle schede dell'Allegato 4 vanno utilizzati come riferimenti per la progettazione degli elementi indicati. Essi, in quanto indirizzi, non sono obbligatori ma vengono inclusi nella certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di cui al precedente art. 48.</p> <p>Art. 64 - omissis</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>raccomandato e contribuisce alla definizione della sostenibilità ambientale, oltre che energetica, degli interventi.</p> <p>Art. 65 - Modalità di applicazione dei requisiti 1. Ogni requisito, sia cogente che volontario, è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati. 2. I livelli di prestazione, i metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali riportati nelle Schede regionali, se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI, CEI, ecc.) fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie. L'operatore, nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l'intervento previsto. 3. I riferimenti alle normative tecniche riportate nella delibera G.R. n. 268/2000 e s.m.i. e nelle schede di cui all'Allegato 4 devono intendersi pertanto indicativi e vanno sempre verificati in base alla normativa vigente al momento degli interventi. Le variazioni alle norme di riferimento citate, conseguenti alla emanazione di successive disposizioni legislative, si intendono recepite automaticamente come disposto dalla norma in questione, così come le future variazioni, senza che questo determini la necessità di procedere alla approvazione di varianti al presente RUE. In sostanza, il progettista dovrà rispettare tutte le norme tecniche vigenti al momento della presentazione del progetto all'Autorità competente alla sua approvazione o a</p>	<p>L.R. 15/2013 artt. 22 e 59 L.R. 28/2013 art. 52</p>	<p>Art. 65 - Modalità di applicazione dei requisiti 1. Ogni requisito previsto dalle schede di cui all'Allegato 4 è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati. 2. I livelli di prestazione, i metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali riportati nelle schede, se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI, CEI, ecc.) fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie. L'operatore, nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise e innovative, può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione per l'intervento previsto. 3. I riferimenti alle normative tecniche riportate nelle schede di cui all'Allegato 4 devono intendersi pertanto indicativi e vanno sempre verificati in base alla normativa vigente al momento degli interventi. Le variazioni alle norme di riferimento citate, conseguenti alla emanazione di successive disposizioni legislative, si intendono recepite automaticamente come disposto dalla norma in questione, così come le future variazioni, senza che questo determini la necessità di procedere alla approvazione di varianti al presente RUE. In sostanza, il progettista dovrà rispettare tutte le norme tecniche vigenti al momento della presentazione del progetto all'Autorità competente alla sua approvazione o a gestirne il deposito. Qualora sopravvengano modifiche alle norme</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>gestirne il deposito. Qualora sopravvengano modifiche alle norme tecniche, gli interventi in corso di realizzazione potranno essere completati nel rispetto delle norme vigenti al momento del perfezionamento del titolo abilitativo, purché vengano conclusi nell’arco temporale di validità del medesimo senza varianti essenziali alle opere cui si riferiscono le norme sopravvenute. L’adeguamento dell’Allegato 4 alle normative sopravvenute verrà effettuato con determina del Dirigente competente.</p> <p>4. Il Certificato di conformità edilizia ed agibilità attesta, attraverso la Scheda tecnica asseverata da uno o più tecnici abilitati, la rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionali relativamente ai requisiti coerenti e volontari presi in considerazione dall’intervento.</p> <p>5. Nel caso di attività classificata, in quanto caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, l’intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni, oltre ai requisiti tecnici, definite o imposte in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie o da altri organi competenti.</p> <p>Art. 66 Requisiti e tipi di intervento</p> <p>1. I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere obbligatoriamente rispettati in modo integrale nei seguenti casi, fatti salvi i casi di esclusione di cui dall’Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna n.156/08 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (per la parte interessata dall’intervento); — ristrutturazione urbanistica; — ristrutturazione edilizia nei casi di demolizione e ricostruzione ed in tutti i casi di ristrutturazione totale dell’edificio; — mutamento di destinazione d’uso. 	<p>L.R. 15/2013 art. 59 L.R. 28/2013 art. 52</p>	<p>tecniche, gli interventi in corso di realizzazione potranno essere completati nel rispetto delle norme vigenti al momento del perfezionamento del titolo abilitativo, purché vengano conclusi nell’arco temporale di validità del medesimo senza varianti alle opere cui si riferiscono le norme sopravvenute. L’adeguamento dell’Allegato 4 alle normative sopravvenute verrà effettuato con determina del Dirigente competente.</p> <p>4. Il Certificato di conformità edilizia ed agibilità attesta, attraverso la relazione tecnica asseverata da uno o più tecnici abilitati, la rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionali relativamente ai requisiti presi in considerazione dall’intervento.</p> <p>5. Nel caso di attività classificata, in quanto caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, l’intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni, oltre ai requisiti tecnici, definite o imposte in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie o da altri organi competenti.</p> <p>Art. 66 - omissis</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>2. I requisiti volontari possono sempre essere rispettati in qualunque intervento.</p> <p>3. Il progettista incaricato definisce nella Scheda Tecnica quali requisiti, cogenti e volontari, sono interessati dal progetto presentato e, conseguentemente, devono essere rispettati in relazione alla destinazione d'uso prevista, al tipo di intervento edilizio e all'attività che si insedierà.</p> <p>4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per tutti gli interventi diversi da quelli di cui al 1° comma, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene imposte dalle leggi, il professionista incaricato deve invece definire nella Scheda Tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e volontari dal presente regolamento, vengono presi in considerazione perché strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene, in funzione anche delle destinazioni d'uso previste.</p> <p>5 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sottoposto dal presente RUE ad intervento di restauro e risanamento conservativo e qualora venga mantenuta la destinazione d'uso legittima, potranno essere ammesse deroghe ai requisiti cogenti relativamente ad aspetti dimensionali non conformi, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e a condizione che vi sia un miglioramento delle condizioni generali di igiene imposte dalle leggi.</p> <p>Art. 67 Procedure comprese nei requisiti definiti da norme nazionali</p> <p>1. Per i requisiti per i quali, in relazione a norme nazionali, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o in corso d'opera, dichiarazioni di conformità o altro presso Enti diversi dal Comune o Aziende</p>	<p>L.R. 15/2013 artt. 4 e 5</p>	<p>Art. 67 - omissis</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>speciali, il professionista incaricato della verifica di conformità ai suddetti requisiti nelle diverse fasi della procedura comunicherà allo Sportello Unico dell'Edilizia gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro, in sede di ultimazione lavori e chiusura del titolo edilizio.</p> <p>Art. 68 - Prescrizioni per la progettazione degli edifici 1. Le prescrizioni espresse nei punti seguenti si applicano a tutti gli interventi sugli edifici esistenti ed alle nuove costruzioni, nonché sulle loro aree pertinenziali, compresa l'attività edilizia libera ai sensi degli artt. 17 e seguenti del presente RUE, al fine di migliorare la qualità diffusa urbana ed ambientale. Le prescrizioni riferite agli edifici di valore storico si applicano a tutti gli edifici e manufatti di cui ai successivi artt. 110, 111, 112 e 113. Le prescrizioni di cui al presente articolo potranno essere motivatamente disattese, previo conforme parere della Commissione QAP espresso ai sensi dell'art. 21 del presente RUE, sulla base di un progetto preliminare che argomenti adeguatamente tale scelta in relazione agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico. [...]</p> <p>Art. 74 - Illuminazione degli spazi aperti 1. L'illuminazione degli spazi aperti dovrà risultare adeguata, per tipologia, disposizione, intensità e colore, al contesto architettonico e paesaggistico in cui si inserisce. La progettazione dovrà avere cura di valorizzare scenograficamente gli spazi, i manufatti e gli edifici di valore storico, i prospetti e paramenti a forte carattere, le forme architettoniche e gli elementi decorativi. Nelle aree a verde e nelle aree di valore artistico o paesaggistico, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica delle sorgenti luminose, che non dovrà essere inferiore al 70%. I</p>	<p>delibera G.R. 1688/2013</p>	<p>Art. 68 - Prescrizioni per la progettazione degli edifici 1. Le prescrizioni espresse nei punti seguenti si applicano a tutti gli interventi sugli edifici esistenti e alle nuove costruzioni, nonché sulle loro aree pertinenziali, compresa l'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 17 del presente RUE, al fine di migliorare la qualità diffusa urbana e ambientale. Le prescrizioni riferite agli edifici di valore storico si applicano a tutti gli edifici e manufatti di cui ai successivi artt. 110, 111, 112 e 113. Le prescrizioni di cui al presente articolo potranno essere motivatamente disattese, previo conforme parere della Commissione QAP espresso ai sensi dell'art. 21 del presente RUE, sulla base di un progetto preliminare che argomenti adeguatamente tale scelta in relazione agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico. [...]</p> <p>Art. 74 - Illuminazione degli spazi aperti 1. L'illuminazione degli spazi aperti dovrà risultare adeguata, per tipologia, disposizione, intensità e colore, al contesto architettonico e paesaggistico in cui si inserisce. La progettazione dovrà avere cura di valorizzare scenograficamente gli spazi, i manufatti e gli edifici di valore storico, i prospetti e paramenti a forte carattere, le forme architettoniche e gli elementi decorativi. Nelle aree a verde e nelle aree di valore artistico o paesaggistico, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica delle sorgenti luminose, che non dovrà essere inferiore al 70%. I progetti</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale e artistico dovranno essere basati su sperimentazioni in loco, eseguite nella fase di calcolo e progettazione.</p> <p>2. La progettazione degli spazi aperti dovrà realizzare gli obiettivi di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento luminoso, evitando di arrecare disturbo alla percezione notturna del paesaggio e del cielo. A tal fine, i nuovi impianti pubblici e privati di illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della L.R. n. 19/2003 e s.m.i. e della direttiva regionale D.G.R. n. 2263/2005 e s.m.i.</p> <p>3. In particolare, per abbattere la dispersione verso l'alto sono necessarie le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto; - evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l'alto, salvo i casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico; - posizionare i corpi illuminanti in modo da orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli oggetti che necessitano essere illuminati. <p>4. Inoltre, per aumentare l'efficienza dei sistemi di illuminazione, dovranno essere adottate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenere la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti in ragione degli usi notturni degli spazi esterni; - utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed alta efficienza luminosa; - evitare di prevedere corpi illuminanti in spazi dove non è necessaria l'irradiazione luminosa, ferme restando le esigenze di sicurezza di cui al successivo comma 5; - prevedere dispositivi automatici per la regolazione 		<p>di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale e artistico dovranno essere basati su sperimentazioni in loco, eseguite nella fase di calcolo e progettazione.</p> <p>2. La progettazione degli spazi aperti dovrà realizzare gli obiettivi di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento luminoso, evitando di arrecare disturbo alla percezione notturna del paesaggio e del cielo. A tal fine, i nuovi impianti pubblici e privati di illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della L.R. n. 19/2003 e s.m.i. e della direttiva regionale approvata con delibera G.R. 1688/2013 e s.m.i.</p> <p>3. Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo notturno degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e da contenere gli oneri di manutenzione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti di illuminazione stradale dovranno garantire una luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti adeguati alla classificazione della strada secondo il Codice della Strada (D.Lgs.285/1992 e s.m.i) e nel rispetto della Norma UNI 11248 e s.m.i.; sulle strade di scorrimento le intersezioni dovranno essere evidenziate con un idoneo livello di illuminamento; - gli impianti di illuminazione degli altri spazi pubblici o di uso pubblico dovranno garantire prestazioni visive secondo la norma EN 13201 e s.m.i.; - dovrà essere contenuto il numero dei punti luce e dovranno essere utilizzati apparecchi dai ridotti costi manutentivi. <p>4. I supporti per l'illuminazione a stelo e a mensola dovranno essere di tipo e forma normalizzata. I supporti per illuminazione a stelo dovranno essere collocati in modo da non costituire ostacolo alla circolazione o barriera architettonica. Sbracci e mensole di sostegno dovranno essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di ml 4,50.</p>

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
<p>dell'accensione/spegnimento dei corpi illuminanti in relazione all'orario di utilizzo degli spazi;</p> <p>prevedere dispositivi per la regolazione del flusso luminoso.</p> <p>5. Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo notturno degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e da contenere gli oneri di manutenzione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti di illuminazione stradale dovranno garantire una luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti adeguati alla classificazione della strada secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i) e il D.M. n. 6792/2001 e s.m.i. e nel rispetto della Norma UNI 11248 e s.m.i.; sulle strade di scorrimento le intersezioni dovranno essere evidenziate con un idoneo livello di illuminamento; - gli impianti di illuminazione degli altri spazi pubblici o di uso pubblico dovranno garantire prestazioni visive secondo la norma EN 13201 e s.m.i.; - dovrà essere contenuto il numero dei punti luce e dovranno essere utilizzati apparecchi dai ridotti costi manutentivi. <p>6. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola dovranno essere di tipo e forma normalizzata. I supporti per illuminazione a stelo dovranno essere collocati in modo da non costituire ostacolo alla circolazione o barriera architettonica. Sbracci e mensole di sostegno dovranno essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di ml 4,50.</p> <p>7. Nel Centro storico non è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di emergenze architettoniche e/o ambientali; - l'uso, nello stesso ambito, di tipologie diverse di corpi illuminanti; la differenziazione tipologica è ammessa solo per 		<p>5. Nel Centro storico non è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di emergenze architettoniche e/o ambientali; - l'uso, nello stesso ambito, di tipologie diverse di corpi illuminanti; la differenziazione tipologica è ammessa solo per specifiche motivazioni progettuali, ad esempio in corrispondenza di modificazioni dei percorsi o per evidenziare i margini delle stratificazioni urbanistiche della città.

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
specifiche motivazioni progettuali, ad esempio in corrispondenza di modificazioni dei percorsi o per evidenziare i margini delle stratificazioni urbanistiche della città.		

Note

¹ delibera A.L.E.R. 156/2008 Allegato 3 Requisito 6.1.1 Prestazione energetica degli edifici:

[...]

A. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Nel caso di edifici dotati di impianto termico destinato alla climatizzazione con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il valore limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI), espresso rispettivamente in kWh/m2anno per gli edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme e in kWh/m3 anno per tutte le altre tipologie di edifici è indicato:

- a) in tabella A.1 per gli edifici di nuova costruzione residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- b) in tabella A.2 nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati per edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- c) in tabella A.3 per edifici di nuova costruzione non appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) precedente;
- d) in tabella A.4 nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, non appartenenti alla categoria di cui alla lettera b) precedente;

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica				
	D		E		F
	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000GG
	EPI (kWh/m2 anno)				
$\leq 0,2$	21,3	34,0	34,0	46,8	46,8
$\geq 0,7$	54,7	72,6	72,6	96,2	96,2

Tab. A.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPI per Edifici residenziali di nuova costruzione della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica				
	D		E		F
	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000GG
	EPI (kWh/m2 anno)				
$\leq 0,2$	21,3	34,0	34,0	46,8	46,8
$\geq 0,9$	68,0	88,0	88,0	116,0	116,0

Tab. A.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPI per Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica				
	D		E		F
	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000GG
	EPI (kWh/m2 anno)				
< 0,2	6,0	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,7	14,1	18,8	18,8	25,8	25,8

Tab. A.3 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPI per tutti gli altri edifici di nuova costruzione.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica				
	D		E		F
	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000GG
	EPI (kWh/m2 anno)				
< 0,2	6,0	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,9	17,3	22,5	22,5	31,0	31,0

Tab. A.4 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPI per tutti gli altri edifici nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.

I valori limite riportati nelle tabelle A.1, A.2, A3, A4 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

- a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento ovvero verso zone termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione diverso rispetto a quello dell'unità immobiliare oggetto della valutazione), il volume riscaldato V;
- b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

I valori limite sono riferiti alla prestazione energetica per la sola climatizzazione invernale. Nel caso di edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale combinato con la produzione di ACS, i valori limite sopra indicati sono da ritenersi riferiti alla prestazione energetica complessiva.

[...]